



## CITTA' DI MATERA

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 153/2023

**Settore / Ufficio:** SETTORE POLIZIA LOCALE

**Oggetto:** Disciplina della circolazione veicolare in località Murgia Timone.

#### Il Dirigente

**Vista** la propria ordinanza n. 113 del 13.04.2022 con la quale si disciplinava la circolazione e la sosta dei veicoli in località Murgia Timone;

**Visto** il verbale del 15 ottobre 2021 di riconsegna al Comune di Matera e all'Ente Parco della Murgia Materana delle aree interessate dai lavori di realizzazione del Parco della Storia dell'Uomo, che hanno riguardato, fra l'altro, la strada da Jazzo Gattini all'inizio del Piazzale Belvedere, composta da una parte carrabile ed una parte al margine destro in salita ciclopedonale;

**Vista** la Deliberazione di G. C. n. 454/2022 del 15.12.2022, con la quale si approvava lo schema di protocollo d'intesa tra l'Ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano e il Comune di Matera nonché si autorizzava il Sindaco alla firma del medesimo protocollo;

**Preso atto** che fra i beni concessi in comodato all'Ente Parco veniva inclusa la strada carrabile con 3 piazzali su Murgia Timone e che fra gli oneri gravanti sul medesimo Ente gravava la pulizia e il ripristino, per usura e degrado, del manto stradale del tratto di via che partendo dalla sbarra di accesso al Parco conduce verso l'altipiano delle Murge;

**Vista** la nota dell'Ente Parco Prot. n. 519 del 05.04.2023, assunta al Prot. Gen. n. 0034945/2023 del 07/04/2023, con cui veniva comunicato il piano della mobilità del Parco della Murgia Materana ed in particolare si rappresentava nei giorni 8,9,10,22,23,24,25,29 e 30 aprile e 1° maggio 2023 la possibilità di accesso al Piazzale Belvedere soltanto delle autovetture NCC-TAXI e di bus turistici scoperti di lunghezza inferiore agli 8 mt. muniti delle necessarie autorizzazioni, oltre ai mezzi delle forze dell'ordine, dei disabili e degli operatori dell'Ente Parco e del CEA, mentre per i giorni feriali sarà consentito l'accesso anche ai bus

GT fino a Jazzo Gattini esclusivamente per lo scarico e il carico dei passeggeri, previa prenotazione presso l'Ente Parco che provvederà tramite il CEA a comunicare le targhe degli autobus al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza;

**Ritenuto** sulla scorta del mutato regime gestionale e delle modalità di regolamentazione degli accessi proposti dall'Ente Parco di modificare la viabilità nel tratto compreso fra il bivio della SS 7 e Jazzo Gattini e di prendere atto che la disciplina della circolazione nel tratto compreso fra Jazzo Gattini e il Piazzale Belvedere rientra nella potestà dell'Ente Parco quale comodatario delle aree con ogni responsabilità esclusiva a proprio carico;

**Ritenuto** necessario, pertanto, emanare **in via sperimentale** un provvedimento per la disciplina della circolazione e della sosta in località Murgia Timone al fine di gestire i flussi turistici previsti in occasione delle prossime festività pasquali e dei weekend successivi fino al 1° maggio, riservando all'esito del predetto periodo la valutazione degli effetti dei divieti e delle limitazioni adottate nell'ottica di renderli successivamente strutturali e istituire una regolamentazione organica e definitiva;

**Visto** il C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

## **ORDINA**

**per quanto sopra in premessa e secondo segnaletica installata:**

*1. di prendere atto che sulla scorta del protocollo d'intesa tra l'Ente di gestione del Parco Archeologico Storico naturale delle chiese rupestri del materano e il Comune di Matera il tratto di strada compreso fra Jazzo Gattini e Piazzale Belvedere rientra nella competenza dell'Ente Parco, che rimane responsabile e titolare esclusivo della regolamentazione degli accessi;*

*2. di prendere atto del piano di mobilità per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2023 comunicato dall'Ente Parco con nota Prot. n. 519 del 05.04.2023, assunto al Prot. Gen. dell'Ente n. 0034945/2023 del 07/04/2023;*

*3. l'istituzione in via sperimentale fino all'1 maggio 2023 del divieto di transito ai bus Gran Turismo sulla strada di collegamento fra il bivio della SS 7 e Jazzo Gattini nei giorni 8,9,10,16,22,23,24,25,29,30 aprile e 1° maggio 2023;*

*4. l'estensione del medesimo divieto ai bus Gran Turismo nei restanti giorni feriali, ad eccezione di quelli muniti di prenotazione presso l'Ente Parco. A tal fine è fatto obbligo all'Ente Parco di comunicare preventivamente al Comando di Polizia Locale le targhe degli autobus Gran Turismo muniti di prenotazione.*

5. l'istituzione del Divieto di Sosta permanente 0-24 con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, in località Murgia Timone, sulla strada di collegamento tra la SS 7 Appia e il Piazzale "Belvedere" con la possibilità di sostare nelle aree antistanti e limitrofe a Masseria Radogna di Jazzo Gattini fino ad esaurimento dei posti disponibili.

**Per gli autobus accreditati sarà concesso il transito e la sosta esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla discesa e alla salita dei passeggeri.**

**Tutte le disposizioni e/o limitazioni precedenti, incompatibili con il presente provvedimento, si intendono abrogate.**

Gli Operatori del Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare ed entrerà in vigore previa apposizione della segnaletica stradale nei termini previsti dal D.lgs. 285/92 e dal D.P.R. 495/92.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente ordinanza.

**Matera, 07/04/2023**

Il Dirigente  
**PAOLO MILILLO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )